



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Porticello

Via Alcide De Gasperi, 47 – 90017 - SANTA FLAVIA (PA) Tel. 091/947188 – Fax 091/947482

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/porticello e-mail: ucporticello@mit.gov.it

P.E.C.: cp-porticello@pec.mit.gov.it

*“Regolamento sulla disciplina del diporto
nautico nell’ambito del Circondario Marittimo
di Porticello”*



ORDINANZA N° 01/2020

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello e San Nicola l'Arena:

- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica di diporto”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 Novembre 2017, n. 229 in materia di *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di *“Disciplina dello sci nautico”*, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 *“Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Naviglio – in materia di *“circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”*;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di *“richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)”*;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 261598 in data 02/08/1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Naviglio – in materia di *“Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d'acqua”*;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 260520 in data 19/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Naviglio – in materia di *“Traino sci nautico per conto terzi”*;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 0051241 in data 31/05/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili”*;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 17619 del 19 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per oggetto *“Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto - Ordinanza ex art. 27 comma 6 Decreto Legislativo 171/2005”*;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 7930 del 22 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei

	Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per oggetto "Riforma Codice della nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto a noleggio";
VISTA	la propria Ordinanza 06/2012 in data 16/04/2012 " <i>Regolamento sulla disciplina della navigazione e attività in genere esercitata con unità da diporto nelle acque del Circondario Marittimo di Porticello</i> ", così come modificata dall' Ordinanza 04/2015 in data 14/04/2015;
VISTO	il " <i>Regolamento del Porto di Porticello</i> ", approvato con Ordinanza n. 04/2012 in data 04/04/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il " <i>Regolamento del Porto di San Nicola l'Arena</i> ", approvato con Ordinanza n. 06/2014 in data 10/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	l' Ordinanza n. 09/2018 emanata in data 08/08/2018 disciplinante i punti di fonda nell'ambito del Circondario Marittimo di Porticello;
VISTA	l' Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 05/2018 emanata in data 04/06/2018 come modificata dall'Ordinanza n°19/2019 in data 09/08/2019;
VISTO	il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 476 del 01.06.2007, che disciplina l'uso delle spiagge.
VISTA	l'Ordinanza n. 53/2012 emanata in data 28/05/2012, con la quale sono stati disciplinati i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla spiaggia o alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Palermo;
VISTA	l'Ordinanza n° 05/2013 emanata in data 15 febbraio 2013, della Capitaneria di Porto di Palermo che disciplina l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 comma 2 del Codice della Navigazione;
TENUTO CONTO	che negli ultimi anni è aumentato il numero dei natanti da diporto impiegati ai fini commerciali e pertanto si palesa imprescindibile una puntuale disciplina dell' attività di locazione/noleggio per i profili che afferiscono la sicurezza della navigazione;
RITENUTO	opportuno procedere alla definizione di ulteriori regole di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori dell'attività di locazione/noleggio nel primario interesse di sicurezza della navigazione, al fine anche di prevenire l'utilizzo dei natanti da diporto per scopi diversi (vedasi trasporto passeggeri) dei predetti usi commerciali consentiti;
VISTA	l'intesa raggiunta con i seguenti Comuni costieri, che non hanno avanzato osservazioni in merito alla bozza di ordinanza trasmessa con nota prot. n. 9657 datata 09/10/2019: Comune di Bagheria / Comune di Santa Flavia / Comune di Casteldaccia / Comune di Altavilla Milicia / Comune di Trabia;
VISTI	gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione parte marittima;
VISTI	gli atti d'Ufficio,

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A far data dal 1 marzo 2020 entrerà in vigore e sarà reso esecutivo il nuovo "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porticello*" che, allegato alla presente Ordinanza, né costituisce parte integrante.

Il predetto “Regolamento” sostituisce ed abroga, a partire dalla data di cui sopra, la precedente disciplina approvata con Ordinanza n. 06/2012 in data 16/04/2012 come modificata/integrata dall’Ordinanza n. 04/2015 in data 14/04/2015.

Articolo 2 (Applicazione)

Ai fini della presente Ordinanza, si richiamano le definizioni contenute nell’annesso Regolamento ovvero nella vigente normativa, in particolare nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in premessa richiamato.

Il presente Regolamento disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o regolamenti ogni attività turistico ricreativa locale con l’utilizzo di unità da diporto, nonché gli aspetti inerenti il noleggio e la locazione dei natanti da diporto.

È esclusa dal campo di applicazione della presente Ordinanza la disciplina delle attività subacquee sportive e ricreative nonché di quelle organizzate per il conseguimento di brevetti che trova specifica regolamentazione in separato provvedimento di questa Autorità Marittima.

La presente Ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore provvedimento di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi degli articoli:

- artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificati dal Decreto legislativo 3 Novembre 2017, n. 229;
- Artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- ogni altra normativa applicabile in ragione della violazione commessa.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza:

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all’albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate tra cui Comune di Bagheria, Comune di Santa Flavia, Comune di Casteldaccia, Comune di Altavilla Milicia, Comune di Trabia per la pubblicazione sui rispettivi albi pretori *on line*;
- ☐ inserimento nella sezione “ordinanze” del sito istituzionale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello www.guardiacostiera.gov.it/porticello;
- ☐ invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportivi, Cooperative di Pesca, Società e imprese operanti nel settore nautico, con l’obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

Porticello, 28/01/2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe MORRA
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82

INDICE

Capitolo I	Disposizioni Generali	pag. 7
Capitolo II	Scuole di vela – Scuole di Tavole a Vela	pag. 13
Capitolo III	Disciplina sull'uso delle Tavole a Vela (WINDSURF)	pag. 14
Capitolo IV	Disciplina sull'uso delle Tavole a Vela con aquilone (KITE-SURF)	pag. 16
Capitolo V	Locazione e noleggio di natanti da diporto utilizzate per finalità turistico ricreative di carattere locale	pag. 18
Capitolo VI	Traino di galleggianti gonfiabili “banana boat”, giochi d'acqua e piccoli gommoni	pag. 23
Capitolo VII	Tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard)	pag. 26
Capitolo VIII	Sci nautico	pag. 28
Capitolo IX	Paracadutismo ascensionale	Pag. 31
Capitolo X	Navigazione degli acquascooter o moto d'acqua	pag. 34
Capitolo XI	Flyboard	pag. 37
Capitolo XII	Jetlev Flyer	pag. 40
Capitolo XIII	Snorkeling trainato e subwing altresì denominato ray-board, sea-fly, sub-wing, surfer-board	pag. 43
Capitolo XIV	Propulsori acquatici subacquei “Sea scooter”	pag. 47
ALLEGATI		Pag. 50

ELENCO AGGIUNTE / VARIANTI

<i>N°</i>	<i>N. Ordinanza che approva la variante</i>	<i>Firma della persona che ha eseguito la variante</i>	<i>Data</i>



CAPITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1 *(Campo di applicazione)*

Il presente “Regolamento” si applica nel mare territoriale e nelle acque marittime del Circondario Marittimo di Porticello, comprendente il litorale costiero compreso tra Capo Mongerbino (Comune di Bagheria) incluso sino alla foce del torrente Pileri (Comune di Trabia).

Nei limiti della potestà normativa conferita dall'articolo 27, commi 5 e 6, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da diporto ed ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Decreto 29 luglio 2008, n. 146, il presente “Regolamento” disciplina, la navigazione e le modalità di utilizzo di:

- a. natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere natanti a remi e pedali;
- b. natanti galleggianti trainati (banana boat, piccoli gommoni, ciambelle);
- c. tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, etc.);
- d. tavole a vela (windsurf);
- e. tavole con aquilone (Kitesurf);
- f. moto d'acqua, Flyboard e Jetlev;
- g. snorkeling trainato e subwing altresì denominato ray-board, sea-fly, sub-wing, surfer-board;
- h. propulsori acquatici subacquei “Sea scooter”;
- i. l'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di locazione e/o noleggio per finalità turistico-ricreativo di carattere locale;

Articolo 2 *(Definizioni)*

Unità da diporto:	ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
Imbarcazione da diporto:	ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (UNI/EN/ISO/8666);
Natante da diporto:	ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (UNI/EN/ISO/8666);
Natante da spiaggia:	piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti con superficie velica non superiore a 4 mq, per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti;
Moto d'acqua:	ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o in ginocchio sullo scafo, anziché al suo interno;

Locazione di unità da diporto:	è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
Noleggio di unità da diporto:	è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra, l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;
Noleggio "occasionale":	il proprietario (persona fisica o società) non avente come oggetto sociale il noleggio e la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio dell'unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il Comando e la condotta dell'unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga alle disposizioni recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. L'effettuazione di questa forma di noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di Porto territorialmente competente nonché all'INPS e all'INAIL, nel caso di impiego di altro personale;
Scuola di vela:	qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
Scuola di tavole a vela:	qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta delle tavole a vela "windsurf";
Sci nautico:	attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
Paracadutismo ascensionale:	attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
Tavola a vela (windsurf):	tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
Tavola con aquilone (kitesurf):	tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore

	e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body-board):	tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
Snorkeling:	attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizioni di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschere e pinne;
Traino di galleggianti gonfiabili o similari:	attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominato banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle, i quali si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
Flyboard:	apparato jet costituito da due ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conduttore del flyboard sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva generata dall'idrogetto può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del flyboard, tramite comando a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al flyboard;
Jetlev flyer:	galleggiante del tutto simile ad una moto d'acqua, dotata di motore a combustione interna e di un apparato jet, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante comandi azionati dal medesimo;
Snorkeling trainato:	attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino a bassa velocità di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvitamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo e ricreativo subacqueo;

Articolo 3 (Tipo di Navigazione)

All'interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Porticello, tutte le unità da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.

Le unità da diporto in ingresso/uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura e non devono intralciare la manovra di navi in ingresso/uscita al/dal porto, quando quest'ultime si trovano già in manovra.

La navigazione di ogni tipo di unità nell'ambito degli specchi demaniali portuali e in uscita/entrata dal/al porto è consentita esclusivamente con l'uso del motore.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72).

Qualsiasi unità cui non risulta assegnato uno stabile ormeggio in porto, prima di approcciare la manovra di ingresso, deve contattare sul canale 16 VHF e successivamente 14, la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porticello per ottenere il nulla osta all'ingresso e l'indicazione del punto di ormeggio temporaneo. Durante la sosta temporanea in porto deve essere sempre garantita la presenza di personale pronto ad eseguire immediatamente qualsiasi manovra eventualmente ordinata dall'Autorità Marittima per comprovate esigenze di carattere operativo.

I comandanti/conducenti delle unità da diporto che si dirigono presso l'ormeggio abituale, pur rimanendo responsabili per ogni danno provocato nel corso delle manovre, non hanno l'obbligo di richiedere il nulla osta all'ingresso in porto all'Autorità Marittima, essendo tuttavia tenuti ad ottenerlo qualora intendano ormeggiare, anche per brevi periodi, presso accosti diversi da quello assegnato.

All'interno delle acque portuali è vietato esercitare ogni attività e/o prova con qualsiasi tipo di unità, se non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Ai sensi dell'ordinanza 53/2012 in data 28.05.2012 del Capo del Compartimento Marittimo di Palermo, nel corso della stagione balneare, così come definita dalla Regione Siciliana, entro la fascia di mare ampia 1.000 metri dalle spiagge e coste pianeggianti e 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare tutte le navi, comprese le unità da diporto, dovranno prudenzialmente moderare la velocità.

In detta fascia di mare la navigazione dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e con scafo in dislocamento.

È, altresì, vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.

Articolo 4 (Tipi di navigazione)

Le imbarcazioni con marcatura CE in relazione all'abilitazione posseduta possono navigare:

- A senza alcun limite, per la categoria di progettazione "A" di cui all'allegato II del D.lgs. 18 Luglio 2005, n. 171 "Codice della Nautica da Diporto", così come modificato dal D.lgs. 13 Novembre 2017, n.229;
- B con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione "B" di cui all'allegato II del D.lgs. 18 Luglio 2005, n. 171 "Codice della Nautica da Diporto", così come modificato dal D.lgs. 13 Novembre 2017, n.229;
- C con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione "C" di cui all'allegato II del D.lgs. 18 Luglio 2005, n. 171 "Codice della Nautica da Diporto", così come modificato dal D.lgs. 13 Novembre 2017, n.229;

- D per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione “D” di cui all'allegato II del D.lgs. 18 Luglio 2005, n. 171 “Codice della Nautica da Diporto”, così come modificato dal D.lgs. 13 Novembre 2017, n.229.

Le imbarcazioni senza marcatura CE, in relazione all'abilitazione posseduta possono navigare:

- A senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
B fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.

I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare:

- A nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.

I natanti senza marcatura CE possono navigare:

- A entro sei miglia dalla costa;
B entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi del Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero, l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
C i natanti a remi o a pedali, jole, pattini, sandolini, mosconi, canoe, SUP (*stand up paddle*) ed in genere i cosiddetti natanti da spiaggia devono navigare esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo favorevoli ed entro 300 metri dalla linea di costa;
i natanti a vela con superficie velica in opera non superiore a 4 mq devono navigare esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo favorevoli ed entro 1000 metri dalla linea di costa.

Articolo 5

(Persone trasportabili sulle unità da diporto)

1. Per le imbarcazioni iscritte nei Registri Imbarcazioni da Diporto tenuti dalle Autorità Marittime, ovvero, dagli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il numero massimo delle persone trasportabili è quello annotato nella licenza di navigazione rilasciata dall'Autorità Marittima, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata all'atto dell'iscrizione.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
 - A per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2. e 2.5 dell'allegato II del D.lgs. 18 Luglio 2005, n. 171 “Codice della Nautica da Diporto”, così come modificato dal D.lgs. 13 Novembre 2017, n.229;
 - B per le unità non munite di marcatura CE:
 - se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - se non omologate è determinato come segue:
 - ❑ tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - ❑ quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - ❑ cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - ❑ sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - ❑ sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - ❑ nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello precedentemente indicato.
4. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 chilogrammi di materiale imbarcato.

*Articolo 6
(Divieti e obblighi)*

Nei porti del Circondario Marittimo di Porticello è vietato effettuare:

- A la balneazione;
- B la pesca sia professionale che sportiva, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
- C gara natatorie e di canottaggio, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
- D regate veliche, motonautiche e sci nautico;
- E la navigazione a remi con qualsiasi tipo di unità;
- F la navigazione con l'uso della sola vela. Qualora necessario, il trasferimento delle unità a vela, compresi i piccoli natanti delle classi Laser e similari, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovranno essere trasferite verso la zona di allenamento, a mezzo di gommoni in dotazione alla stessa scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l'eventuale adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

CAPITOLO II

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Articolo 7 (Svolgimento dell'attività)

Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro provvedimento, previsto dalle norme vigenti. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle specifica attività.

Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività addestrativa.

L'uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I° del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire:

- A in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
- B con l'assistenza di unità d'appoggio ad idrogetto e/o con motore con elica schermata. Dette unità devono stazionare in prossimità degli allievi, pronti ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza.
- C per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione per raggiungere la zona di addestramento deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.
L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio dovrà essere presentata alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, previa acquisizione del parere dell'Autorità Marittima e sentito il Comune competente per territorio.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

Tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto, ovvero, una muta galleggiante.

CAPITOLO III

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 8 (Disposizioni generali)

La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Siciliana, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa.

Articolo 9 (Divieti)

L'uso delle tavole a vela è vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola a vela è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare.

Inoltre nell'esercizio dell'attività è vietato:

- gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima emanata dall'Autorità Marittima.

Articolo 10 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto quattordici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgono sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, muta galleggiante indipendente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta;

3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
4. l'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
5. per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione per raggiungere le zone consentite deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio.

Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.

L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio dovrà essere presentata alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, previa acquisizione del parere dell'Autorità Marittima e sentito il Comune competente per territorio. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

Articolo 11 (Disposizioni Generali)

L'esercizio del KITE-SURF nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Porticello, è consentita esclusivamente:

- A in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Siciliana, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa.
- B nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione del demanio marittimo, approvati dalle competenti Amministrazioni e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio di detta pratica sportiva.

Articolo 12 (Divieti)

L'uso del KITE-SURF è vietato:

- 1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
- 2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
- 3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
- 4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- 5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
- 6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
- 7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
- 8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola a vela con aquilone è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela con aquilone di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare.

Inoltre nell'esercizio dell'attività è vietato:

- gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima emanata dall'Autorità Marittima.

Articolo 13 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

- 1. per condurre le tavole a vela con aquilone (KITE-SURF) bisogna aver compiuto sedici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgono sotto la responsabilità delle scuole ed i

- partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un ausiliario al galleggiamento (cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, trapezio galleggiante e/o una muta galleggiante);
 3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
 4. l'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
 5. nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza deve avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di metri 100 ad una distanza dalla costa di metri 100.
 - delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione distanziati di metri 20 l'una dall'altra;
 - i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegate tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
 - per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 500 metri, devono essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri;
 - l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
 - il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie;
 - in prossimità della battigia, in corrispondenza dell'ingresso al corridoio di lancio, deve essere posizionata apposita segnaletica ben visibile (redatta in più lingue) recante la seguente dicitura: "CORRIDOIO USCITA NATANTI, VIETATA LA BALNEAZIONE".
 - l'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio dovrà essere presentata alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, previa acquisizione del parere dell'Autorità Marittima e sentito il Comune competente per territorio. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.
 - munirsi di idoneo gommone per il recupero, in condizioni di emergenza del KITE-SURF;
 - munirsi di idoneo presidio di primo soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza con la Sala Operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porticello sul canale 16.
 6. la partenza ed il rientro del KITE-SURF deve avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo fino alla distanza di 100 metri dalla battigia. Nei 100 metri è consentito il transito di un KITE-SURF per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 14

(Tipologia ed utilizzo dei KITE – SURF)

Il KITE-SURF può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento mantenendolo comunque vincolata alla persona.

- A. KITE - SURF di tipo a 2 cavi : sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee; sull'altra ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento;
- B. KITE - SURF di tipo a 4 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

L'utilizzatore del KITE-SURF deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala collegata ad una estremità ad uno dei cavi dell'aquilone (ad una distanza prestabilita) e, all'altra estremità al KITE in modo da permette a quest'ultimo, in caso di emergenza, di mollare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata.

E' vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente il cavo sul boma.

CAPITOLO V

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE DI CARATTERE LOCALE

Articolo 15 (Disposizioni generali)

Alle unità da diporto utilizzate per l'attività di locazione e noleggio si applica, per quanto non previsto nel presente Capitolo, le norme di cui al Titolo III – Capo II – del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal Decreto legislativo 3 Novembre 2017, n.229, recante il "Codice della Nautica da Diporto".

Articolo 16 (Condizioni per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio con natanti da diporto per finalità turistico ricreative)

1. Per svolgere l'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità turistico e ricreative non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
I soggetti interessati a svolgere l'attività devono adempiere a quanto previsto dal successivo articolo 18;
2. l'esercente l'attività deve essere iscritto presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e deve munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo, licenze e nulla osta anche di altre Amministrazioni qualora previsto dalle norme vigenti;
3. in caso di avverse condizioni meteo marine, il locatore e/o noleggiante che svolge la propria attività con partenza e arrivo dalle spiagge, ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia in concessione e di sospendere l'attività;
4. i natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14 (quattordici) purché dichiarino di saper nuotare;
5. i natanti a motore non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 16 (sedici). Il locatore non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista;
6. gli scooter acquatici e moto d'acqua e mezzi simili, non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 18 (diciotto), per i quali è sempre obbligatorio il possesso della patente nautica;
7. gli scooter acquatici o moto d'acqua e mezzi simili, devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo;
8. il locatore deve:
 - consegnare l'unità in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
 - informare il conduttore dell'unità sulle vigenti norme contenute nel presente regolamento, nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente e dei limiti di navigazione vigenti per il tipo di unità utilizzata, nonché sull'obbligo di rientro in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine e sulle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo e, tutto ciò, deve risultare agli atti del locatore da apposita documentazione sottoscritta dal locatario (come da fac-simile in allegato 5);
 - munire gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività;
 - rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persona che, a suo giudizio, sia ritenuta non idonea alla conduzione dell'unità.Inoltre, deve tenere un registro (conforme all'allegato 6 e vidimato dall'Autorità Marittima) in cui andranno annotati:

- il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;
 - data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
 - la zona dove viene svolta l'attività ed i relativi limiti;
 - le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, gli estremi del documento di identità, il recapito telefonico, il numero del contratto stipulato e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica.
9. l'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti di età o esperienza nel nuoto;
10. i natanti da diporto utilizzati per l'attività di locazione/noleggio dovranno essere marcati con una con una targhetta identificativa, conforme all'allegato 7 aventi le seguenti caratteristiche:
- a. forma rettangolare e dimensioni non inferiore a cm 14 (quattordici) per cm 7 (sette);
 - b. realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dei dati riportati dovrà essere sostituito);
 - c. posizionati in un luogo ben visibile e fissata solidamente allo scafo in modo tale da non poter essere asportata ovvero danneggiata;
 - d. deve riportare in caratteri leggibili e proporzionati i seguenti dati:
 - denominazione identificativa del soggetto che esercita l'attività (coincidente con quello riportato nella SCIA);
 - il numero identificativo assegnato al natante nell'elenco allegato alla SCIA seguito dalla lettera L (locazione) o N (noleggio);
 - il numero massimo delle persone trasportabili, ivi compreso l'eventuale equipaggio;
 - la dicitura "Circondario Marittimo di Porticello".
11. il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di emergenza, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati/noleggiati, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, ovvero, di altra situazione di emergenza.
- Detta unità non è necessaria qualora siano contestualmente rispettate le seguenti condizioni:
- i mezzi locati ovvero noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa (*quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari*);
 - il locatore/noleggiante sia anche concessionario di stabilimento balneare al cui interno sia presente la postazione di locazione e/o noleggio;
 - lo stesso stabilimento balneare sia munito dell'imbarcazione di emergenza.
12. le unità impiegati in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato di idoneità previsto dall'articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, di cui all'articolo 88 e conforme al modello di cui all'allegato XI dello stesso decreto;
13. le unità impiegate in attività di noleggio devono per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza ed in base al tipo di navigazione effettuata, rispondere a quanto stabilito dagli allegati IX o X al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
14. le unità impiegati in attività di locazione devono per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dall'allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
15. per la conduzione dei natanti impiegati in attività di noleggio, è obbligatorio almeno il possesso di idonea patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta;
16. gli esercenti l'attività devono munirsi di polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori dell'attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;
17. il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando dell'unità, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate. La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, locate e/o noleggiate, è regolata dall'articolo 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello

stesso Codice. Inoltre il conduttore dell'unità da diporto è responsabile in solido con la ditta/società che ha locato l'unità, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del Codice Civile;

18. le unità a motore utilizzate in attività di noleggio, beneficiano del carburante agevolato e potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del Decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577;
19. per le sole unità da diporto impiegate in attività di noleggio:
 - indipendentemente dal numero di persone trasportabili in relazione alla certificazione di omologazione posseduta nonché alle dotazioni di salvataggio effettivamente presenti a bordo, potranno trasportare, escluso l'equipaggio, al massimo 12 passeggeri;
 - qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, gli occupanti dovranno indossare le cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;
 - prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza;
 - esclusivamente nel periodo estivo (dal 01 giugno al 30 ottobre) chi esercita l'attività di noleggio deve far pervenire, con congruo anticipo, una comunicazione scritta di partenza da presentarsi alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, anche per via telematica ovvero via fax, comprensiva della lista dei passeggeri trasportati e dell'equipaggio;
si fa obbligo al conduttore del natante da diporto adibito a noleggio, al momento della partenza dall'ormeggio, di comunicare via radio ovvero via telefono alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, il numero delle persone a bordo e la destinazione.
20. per la partenza e l'arrivo delle unità locate/noleggiate dalle spiagge, devono essere installati idonei corridoi di lancio. Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
21. per la stipula del contratto di locazione, ovvero di noleggio di un natante da diporto, non è obbligatoria la forma scritta. E' tuttavia necessario dimostrare che lo stesso natante sia in concreto utilizzato ai fini commerciali. Se il contratto di locazione ovvero di noleggio non sia stato stipulato in forma scritta bensì mediante accordi verbali, quale prova del contratto deve essere a bordo dell'unità evidenza documentale comprovante l'esistenza del contratto medesimo (ricevuta fiscale con riferimento anche al numero progressivo di contratto del registro, etc.). Si prescinde dall'obbligo di tenere a bordo la suddetta evidenza documentale nel caso di locazione di natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, e similari;
22. i natanti da diporto destinati a fini commerciali possono essere utilizzati esclusivamente per le attività a cui sono adibite (*articolo 2 – comma 4 – del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal Decreto legislativo 3 Novembre 2017, n. 229*).
23. la locazione di piccoli natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, S.U.P., può essere effettuata solo in ore diurne dalle ore 09⁰⁰ fino alle ore 19⁰⁰. Il registro di cui al precedente punto 8 può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, recapito telefonico e numero di persone a bordo. Fermo restando i limiti di età prescritti all'articolo 39, comma 3, del Codice, il natante da spiaggia può essere ceduto in locazione a chi dichiara di saper nuotare. L'esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei suddetti requisiti.
Gli stessi devono mostrare, dipinti sullo scafo, il numero d'ordine loro assegnato ed il nome della struttura balneare di appartenenza e non devono, per nessun motivo, imbarcare un numero di persone superiore a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Si fa rinvio alla vigente ordinanza di sicurezza balneare per quanto riguarda i requisiti di assistenza e salvataggio in capo al locatore.

Articolo 17 (Condotta dei natanti da diporto)

Per condurre i natanti da diporto è necessaria la seguente età minima:

1. anni 14 (quattordici) per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, nonché, per le unità da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari;
2. anni 16 (sedici) per i natanti a motore per i quali non sia prevista la patente nautica;
3. anni 18 (diciotto) per i natanti che richiedono l'obbligo della patente nautica, compresi gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.

Articolo 18 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati all'attività di locazione o noleggio siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 1 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- f. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- g. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone imbarcate sull'unità per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- h. per l'attività di noleggio, copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta che conduce l'unità;
- i. per l'attività di noleggio, copia del certificato di idoneità al noleggio, rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
- j. fotografia a colori di ogni singolo natante destinato ad attività di locazione/noleggio;

Sono esclusi da tali adempimenti amministrativi i concessionari di stabilimenti balneari che nell'ambito della propria concessione locano i piccoli natanti da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

I natanti da diporto utilizzati in attività di locazione e/o noleggio non possono operare al di fuori del Circondario Marittimo di Porticello, a meno che non siano stati autorizzati ad operare anche in altri Circondari Marittimi, secondo le specifiche disposizioni locali ivi vigenti.

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO VI

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI “BANANA BOAT”, GIOCHI D’ACQUA E PICCOLI GOMMONI

Articolo 19 (Disposizioni generali)

L’esercizio dell’attività di traino di giochi d’acqua (banana boat o similari) è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 1000 (mille) metri dalla linea di battaglia e/o dalla costa.

Articolo 20 (Divieti)

La condotta delle unità che trainano i galleggianti di cui al presente Capitolo è vietata:

1. all’interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall’imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall’obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta delle unità che trainano i galleggianti di cui al presente Capitolo è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente agli occupanti dei galleggianti trainati di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare.

Articolo 21 (Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)

L’esercizio dell’attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. l’unità trainante il galleggiante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;
2. il conduttore dell’unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
3. il conduttore dell’unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri e di cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella “D” allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
5. ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto;

6. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*) e di ampio specchio retrovisore convesso
7. riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
8. la stessa unità deve essere dotata di un apparato VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
9. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, devono indossare prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, una muta galleggiante;
10. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
11. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
12. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
13. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in mare;
14. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
15. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall' esercizio dell'attività.

Articolo 22 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati ad esercitare l'attività di cui al presente capitolo siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle loro caratteristiche principali e fotografia a colori di ogni singolo natante destinato ad attività;
- f. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- g. copia del certificato d'uso del motore;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone che utilizzano la tavola per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- i. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati, come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO VII

TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODY-BOARD)

Articolo 23 (Requisiti e condizioni)

- A. La navigazione delle tavole di cui al presente Capitolo, è consentita in ore diurne, in condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ai 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.
- B. Durante la stagione balneare, la condotta delle tavole di cui al presente Capitolo è vietata nella fascia di mare e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24 “zone dedicate”.
- C. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi.

La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:

- 1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
- 2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
- 3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
- 4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- 5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
- 6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
- 7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
- 8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare.

Articolo 24 (Zone dedicate)

Il divieto di cui alla lettera A del precedente articolo 23, non si applica all'interno di zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica oggetto del presente Capitolo.

Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, di cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella cui si riferisce al presente Capitolo.

Articolo 25 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati ad esercitare l'attività di cui al presente capitolo, siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. copia della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- f. copia della polizza assicurativa per la copertura sulla responsabilità civile che dovrà essere estesa per tutte le persone che utilizzano la tavola per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati, come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuove tavole, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO VIII

SCI NAUTICO

Articolo 26 (Disposizioni generali)

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 entrambi in premessa citati.

Tale attività è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa ed in ogni caso entro il limite massimo di 1 (uno) miglio dalla stessa.

Articolo 27 (Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta delle unità che effettuano l'attività di cui al presente Capitolo, è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente allo sciatore nautico di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare.

Articolo 28 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di sci nautico per conto proprio ovvero da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. i conduttori dell'unità muniti di motore entro bordo e/o fuoribordo devono essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
3. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino;

4. lo sciatore nautico deve avere almeno 14 anni e deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, una muta galleggiante ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
5. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque dotato, indipendente dalla distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri e di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
6. a bordo dell'unità trainante oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146, deve essere sempre disponibile un apparato radio VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
7. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*) e di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
8. la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
9. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
10. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
11. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico deve avvenire nelle acque libere da bagnanti e da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
12. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
13. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
14. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 29 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati ad esercitare l'attività di cui al presente capitolo siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco delle unità navali utilizzate con fotografia a colori, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- g. copia del certificato d'uso del motore;

- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone che utilizzano la tavola per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa,

conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;

- i. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta-

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati, come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO IX

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 30 (Disposizioni generali)

L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa ed in ogni caso entro il limite massimo di 1 (uno) miglio dalla stessa.

Articolo 31 (Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta delle unità che effettuano l'attività di cui al presente Capitolo, è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente allo sciatore nautico di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare.

Articolo 32 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale per conto proprio ovvero da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. il conduttore dell'unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino;
3. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri e di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;

4. a bordo dell'unità trainante oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146, deve essere sempre disponibile un apparato radio VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*) e di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
6. il paracadutista ascensionale, dovrà indossare prima di iniziare l'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa ovvero, una muta galleggiante;
7. durante l'esercizio dell'attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione, così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili, identificati quali luoghi di "assembramento di persone";
8. l'unità impiegata per l'attività dovrà essere munita nella parte poppiera dell'unità, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
9. il paracadutista ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi pari a 36,30 (trentaseivirgolatrenta) metri;
10. durante l'esercizio dell'attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nella fasi di decollo ed appontaggio quando dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della parte poppiera dell'unità trainante;
11. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
12. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
13. l'unità impegnata nell'attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
14. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;
15. il titolare dell'attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
16. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

*Articolo 33
(Adempimenti amministrativi)*

I soggetti interessati ad esercitare l'attività di cui al presente capitolo, siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità marittima, come da fac-simile in allegato 4;

- e. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
- g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone che utilizzano la tavola per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- i. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati, come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO X

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA

Articolo 34 (Disposizioni generali)

La navigazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Siciliana, ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri dalla stessa.

L'unità per raggiungere le zone consentite, deve navigare a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 35 (Divieti)

L'esercizio dell'attività è, inoltre, vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 100 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

I divieti di cui sopra, non esonerano il conduttore dall'obbligo suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di adottare ogni ragionevole maggiore cautela in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta dell'unità, è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare.

Articolo 36 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. Il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica, così come previsto dall'articolo 39 del Decreto legislativo n. 171 del 18/07/2005, in premessa citato;
2. durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco protettivo di tipo rigido omologato ovvero di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
3. il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello indicato nel relativo "certificato di omologazione" che dovrà essere presente a bordo in originale, ovvero, in copia autentica; i minori di anni 16 non possono essere trasportati a tergo dell'unità;
4. dette unità devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di

caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* ;

5. devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione dalle spiagge;
6. in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento né gli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
7. il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo è consentito solo dai porti, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che né assicuri il controllo;
8. non è consentito eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio, quando fuori da aree a ciò destinate, con oli lubrificanti, detersivi e/o altri prodotti potenzialmente inquinanti per l'ecosistema marino;
9. non è consentito tenere a bordo delle citate unità depositi di carburanti;
10. non è consentito il traino sulla battigia e sulle spiagge dei natanti di cui trattasi con carrelli spinti da mezzi meccanici se non su aree a ciò destinate e appositamente attrezzate, con attraversamento perpendicolare alla battigia, adeguatamente segnalato per renderlo ben visibile ai bagnanti ed a tutti i fruitori della spiaggia;
11. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali, ovvero, per attività di soccorso in mare.

Articolo 37 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati all'attività di locazione dei mezzi nautici di cui al presente capitolo, siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
- g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone che utilizzano la tavola per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- i. fotografia a colori di ogni singola moto d'acqua.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati, come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione

prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO XI

FLYBOARD

Articolo 38 (Disposizioni generali)

L'attività del flyboard è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza non superiore ad 1(uno) miglio dalla costa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 (*distanza dall'unità madre*).

L'utilizzatore del Flyboard deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica.

E' fatto salvo il caso in cui a bordo della moto d'acqua (unità madre) sia presente un accompagnatore in possesso di titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

Per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conducente, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita. Il corridoio di lancio non può essere utilizzato da più di un utilizzatore/conducente del flyboard per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.

L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio dovrà essere presentata alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, previa acquisizione del parere dell'Autorità Marittima e sentito il Comune competente per territorio. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

E' fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento conforme alla vigente normativa, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Articolo 39 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;

8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

Nell'esercizio dell'attività è vietato utilizzare il flyboard:

- A. per gareggiare in velocità;
- B. per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acquea;
- C. nel periodo notturno;
- D. a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) e superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il Kite-surf o il Windsurf. Per distanza minima in sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del Flyboard di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare.

I suddetti limiti non esonerano l'utilizzatore del flyboard dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del flyboard usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 40 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati ad esercitare l'attività di cui al presente capitolo siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone imbarcate conduttore moto d'acqua e utilizzatore flyboard per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7

(sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO XII

JETLEV FLYER

Articolo 41 (Disposizioni generali)

L'attività del JetLev Flyer è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 (*distanza dall'unità madre*).

L'utilizzo del JetLev Flyer deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica.

Per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio facendosi spingere dall'unità jet allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita. Il corridoio di lancio non può essere utilizzato da più di un utilizzatore/conduttore del JetLev Flyer per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra può avvenire soltanto in acque libere da bagnanti con le stesse modalità di cui al comma precedente.

L'eventuale richiesta di autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio dovrà essere presentata alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, previa acquisizione del parere dell'Autorità Marittima e sentito il Comune competente per territorio. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

E' fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento conforme alla vigente normativa, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Articolo 42 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

Nell'esercizio dell'attività è vietato utilizzare il JetLev Flyer:

- A. per gareggiare in velocità;
- B. per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acqua;
- C. nel periodo notturno;
- D. a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) e superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco onduloso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il Kite-surf o il Windsurf. Per distanza minima in sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del JetLev Flyer di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare.

I suddetti limiti non esonerano l'utilizzatore del JetLev Flyer dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del JetLev Flyer usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 43 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati ad esercitare, per conto terzi, l'attività di cui al presente capitolo, siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello , la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone imbarcate conduttore moto d'acqua e utilizzatore JetLev Flyer per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di

amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

CAPITOLO XIII

SNORKELING TRAINATO ALTRESÌ DENOMINATO RAY-BOARD, SEA-FLY, SUB-WING, SURFER-BOARD

Articolo 44 (Disposizioni generali)

Le attività sono consentite in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 1000 (metri) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.

Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla tipologia di motore installato e dalla potenza dello stesso. Deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. E' responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.

Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.

Per le attività in parola non possono essere utilizzati acquascooter.

Il natante trainante, deve essere munito oltre alle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e nell'allegato V del D.M. 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, e deve essere dotato dei seguenti dispositivi:

1. idoneo sistema di aggancio e rimorchio (*un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza*);
2. un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (*lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino*);
3. un dispositivo per l'inversione di marcia e la messa in "folle" del motore;
4. una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
5. una gaffa;
6. un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
7. un apparato VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso.

L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività; la propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.

La distanza tra il mezzo nautico trainante ed la persona trainata non deve essere mai inferiore a 10 (dieci) metri né superiore a 30 (trenta) metri durante le fasi di esercizio e la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti, o soggetti in genere, non deve essere inferiore a 100 metri.

Sull'unità trainante, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.

Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'articolo 130 del D.P.R. 1639/1968 (bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile a 300 metri).

Ogni unità trainante può trainare un praticante per volta.

Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.

Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

E' fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Articolo 45 (Divieti e limiti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
8. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

Inoltre nell'esercizio dell'attività è vietato:

- A. gareggiare in velocità;
- B. impiegare moto d'acqua per esercitare l'attività di cui al presente Capitolo;
- C. utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità che svolgono attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticano il kite-surf e/o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

Articolo 46
(Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati a cedere, a terzi, i dispositivi di cui al presente capitolo, siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone imbarcate sull'unità trainante e la persona trainata per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- i. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di

amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

Sono esclusi da tali adempimenti amministrativi i concessionari di stabilimenti balneari che nell'ambito della propria concessione locano i natanti da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari.

CAPITOLO XIV

PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI (SEA SCOOTER)

Articolo 47 (Definizioni)

Per “sea scooter” si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

Articolo 48 (Disposizioni)

L'utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi simili, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l'attività subacquea; il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri.

Qualora operi in emersione ha analogamente l'obbligo di segnalarsi con una boa di colore arancione legato con una sagola non più lunga di 5 metri.

L'utilizzo del propulsore è consentito:

- per la navigazione in superficie a coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età indossando un giubbotto di salvataggio;
- per la navigazione in immersione a coloro i quali abbiano compiuto il 18 anni di età.

Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

L'utilizzo è consentito solo con condizioni meteo - marine favorevoli.

Articolo 49 (Divieti)

L'utilizzo di propulsori acquatici è vietato:

1. all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario;
2. nel corso della stagione estiva all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
3. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
4. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
5. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
6. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli attrezzi da pesca;
8. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
9. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero

permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato dalle Amministrazioni competenti nelle rispettive materie.

Articolo 50 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati a cedere, a terzi, i dispositivi di cui al presente capitolo, siano questi società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, la documentazione di seguito indicata:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia, come da fac-simile in allegato 8 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
- g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa per tutte le persone imbarcate sull'unità trainante e la persona trainata per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- i. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati come ad esempio per sostituzione o aggiunta di nuovi mezzi, deve essere comunicata all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, entro 7 (sette) giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche nonché allegando la documentazione prevista. La segnalazione di inizio attività perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto precedentemente dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolo, non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. di competenza di

amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente capitolo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc. sia derivato un danno a persone e/o cose.

I soggetti di cui sopra, son ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione e in dipendenza dell'attività stessa.

Sono esclusi da tali adempimenti amministrativi i concessionari di stabilimenti balneari che nell'ambito della propria concessione locano i natanti da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari.

ALLEGATI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI PORTICELLO

E, p.c. Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
_____ Prov. _____ e residente a _____ in Via
_____ nr. _____ C.F. _____ in qualità di titolare /
legale rappresentante della Ditta / Società _____ P. Iva
_____ con sede a _____ Prov. _____ in Via _____
_____ nr. _____ PEC _____ e-mail _____ iscritta
presso la C.C.I.A.A. di _____ al registro delle imprese n. _____
al Repertorio Economico Amministrativo n. _____ per l'esercizio dell'attività di locazione /
noleggio unità da diporto ⁽¹⁾

(1) depennare le voci non di interesse

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, a far data dal _____ verranno utilizzati, nell'ambito del circondario marittimo di Porticello, per l'esercizio di attività di locazione/noleggio ⁽¹⁾ con le modalità previste dal "Regolamento sulla disciplina del Diporto Nautico nelle acque del Circondario Marittimo di Porticello" approvato con Ordinanza n° _____ emanata in data _____.

(1) depennare le voci non di interesse

Tipo di natante (numero progressivo: _____):

☐ A MOTORE (F/B – E/B – E/F/B – A VELA CON M.A.)

(barrare le voci di interesse)

☐ (lancia/gozzo/gommone ecc...)

Marca _____ Modello _____ Anno di Costruzione _____ Materiale di
Costruzione _____ Categoria CE _____ Codice HIN _____ lunghezza
f.t. Mt. _____ larghezza Mt. _____ Superficie velica _____ tipo e
modello di motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ Cert. Ass. R.C. _____ Polizza n.
_____ copertura dal _____ al _____;

Tipo di natante (numero progressivo: _____):

☐ A MOTORE (F/B – E/B – E/F/B – A VELA CON M.A.)

(barrare le voci di interesse)

☐ (lancia/gozzo/gommone ecc...)

Marca _____ Modello _____ Anno di Costruzione _____ Materiale di
Costruzione _____ Categoria CE _____ Codice HIN _____ lunghezza
f.t. Mt. _____ larghezza Mt. _____ Superficie velica _____ tipo e
modello di motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ Cert. Ass. R.C. _____ Polizza n.
_____ copertura dal _____ al _____;

Tipo di natante (numero progressivo: _____):

☐ A MOTORE (F/B – E/B – E/F/B – A VELA CON M.A.)

(barrare le voci di interesse)

☐ (lancia/gozzo/gommone ecc...)

Marca _____ Modello _____ Anno di Costruzione _____ Materiale di
Costruzione _____ Categoria CE _____ Codice HIN _____ lunghezza
f.t. Mt. _____ larghezza Mt. _____ Superficie velica _____ tipo e
modello di motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ Cert. Ass. R.C. _____ Polizza n.
_____ copertura dal _____ al _____;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, se impiegati in attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ in possesso della
seguente _____ abilitazione al _____ comando per _____ unità da _____ diporto
_____;
2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ in
possesso della _____ seguente abilitazione al _____ comando per _____ unità da _____ diporto
_____;

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____ in località
_____ nel tratto di costa compreso tra _____

DICHIARO ALTRESI'

- a) che tutti i dati indicati sono **veritieri** e corrispondono all'eventuale documentazione ufficiale esistente;
- b) di essere in possesso di tutte le altre **autorizzazioni**, nulla-osta e simili previsti per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- c) di **rispettare** tutte le **prescrizioni** previste dalla normativa vigente, incluse quelle stabilite dalla presente ordinanza, per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- d) di essere consapevole che, oltre alle **sanzioni** previste, in caso di **accertata carenza** delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di **grave o ripetuta inosservanza** delle disposizioni sopra menzionate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di **vietare** la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente dichiarazione;
- e) di impegnarmi a comunicare a codesta Autorità Marittima ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella presente segnalazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica.

Allego alla presente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000);
3. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima;
4. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
5. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
6. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità;
7. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta che conduce l'unità (*solo per l'attività di noleggio*);
8. copia del certificato di idoneità al noleggio, rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 (*solo per l'attività di noleggio*);
9. immagine fotografica a colori di ogni mezzo navale elencato.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Reg. UE 679/2016, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, attesto che la sottoscrizione di cui sopra, è stata apposta alla presenza del sottoscritto, in data _____ alle ore _____

TIMBRO E FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____;

Nato/a a _____ il _____;

Residente in _____ Via _____ n. _____;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000**DICHIARA**

- ☐ di essere cittadino italiano;
- ☐ di godere dei diritti civili e politici;
- ☐ di essere titolare/legale rappresentante della ditta _____;
con sede legale in _____;
- ☐ di essere iscritto al numero di repertorio economico amministrativo (REA) _____;
- ☐ di essere in possesso del codice fiscale avente numero _____;
- ☐ di essere titolare di partita IVA _____;
- ☐ che oltre al sottoscritto nell'ambito della ditta le persone sottoelencate rivestano le qualifiche di socio, titolare di cariche o qualifiche:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Qualifica/carica rivestita

- ☐ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ☐ che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ☐ che a carico dell'impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
- ☐ di osservare gli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) con specifico riferimento alle attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- ☐ di osservare gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Reg. UE 2016/679, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____**Il Dichiarante**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____;

Nato/a a _____ il _____;

Residente in _____ Via _____ n. _____;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE DI MANLEVA
(da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività)

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI PORTICELLO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
_____ Prov. ____ e residente a _____ in Via
_____ nr. ____ C.F. _____ in qualità di titolare /
legale rappresentante della Ditta / Società _____ P. Iva
_____ con sede a _____ Prov. ____ in Via ____
_____ con riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per
l'esercizio dell'attività di: ⁽¹⁾

- ☐ locazione / noleggio unità da diporto utilizzate per finalità turistico ricreativo
- ☐ traino di galleggianti gonfiabili "banana boat", giochi d'acqua e piccoli gommini
- ☐ tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, body-board)
- ☐ sci nautico
- ☐ paracadutismo ascensionale
- ☐ acquascooter o moto d'acqua
- ☐ flyboard
- ☐ jetlev flyer
- ☐ snorkeling trainato altresì denominato ray-board, sea-fly, sub-wing, surfer-board;
- ☐ propulsori acquatici subacquei "Sea scooter"

(1) contrassegnare la/e voci di interesse

DICHIARA

che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.-

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE

Il sottoscritto _____ nato
 a _____ prov.(____) il _____ e _____ residente
 a _____ prov.(____) in
 via _____ n° _____ intendendo aderire alla proposta di locazione del natante da
 diporto (specificare identificativo targhetta) _____ come segue:

(specificare identificativo del natante oggetto del contratto di locazione)	TIPO DI NATANTE: ☐ A Motore ☐ Vela ☐ Vela con motore ☐ Altro Marca _____ Modello _____
	OMOL. CE: Si/No ¹ _____ LFT mt: _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____
	CERT. IDONEITA' AL NOLEGGIO/CERT. DI SIC. : Si/No ¹ N° _____ del ____/____/____ ril. da _____
	MOTORI: N° _____ Marca/mod. _____ Pot. Max appl. (Kw) _____
	MATR. N° _____ MATR. N° _____ MATR. N° _____
	ASSIC. R.C.: Soc: _____ Polizza n°: _____ Scad: ____/____/____

DICHIARO

- di aver preso visione dell'Ordinanza n. ____/____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello che disciplina il Regolamento sulle attività del Diporto Nautico, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare ____/____ che contiene le informazioni relative alle interdizione dei tratti di costa e degli specchi acquei ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario Marittimo di Porticello ed, in particolare, per quanto concerne le unità a motore, di essere a conoscenza:
 - che lo specchio acqueo di 300 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco, durante la stagione estiva, è riservata esclusivamente alla balneazione e conseguentemente interdetta alle unità a motore;
 - che l'atterraggio e la partenza delle unità a motore deve avvenire utilizzando i previsti corridoi di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi);
- di aver preso visione dei bollettini meteo della giornata;
- di aver ricevuto copia della tabella "B" riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n. 146/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di intendere effettuare una navigazione entro _____ miglia dalla costa in relazione alla quale ricevo dal locatore le dotazioni di sicurezza descritte nella sopracitata tabella;
- di essere/di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n° _____ rilasciata da _____ in data _____;
- che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell'attività di locazione sono disponibili i seguenti numeri di telefonia cellulare: _____;
- estremi di un documento d'identità in corso di validità: _____;
- di saper nuotare e vogare.

_____, lì _____

IL LOCATARIO/CONDUTTORE

IL LOCATORE

REGISTRO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE / NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO

REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO DI CUI ALL' ORDINANZA ____ / ____

N° PROGRESSIVO	DATA	MEZZO NAUTICO (fare Riferimento targhetta scafo)	Numero del contratto (specificare anche se locazione o noleggio)	ORA CONSEGNA MEZZO	COGNOME E NOME CONDUTTORE	NUMERO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTI / PATENTE NAUTICA O TITOLO M.MMO	NUMERO DEI PASSEGGERI	PRESENZA A BORDO DI MINORI (SINO) INDICARE NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO ED ORARIO PREVISTO RIENTRO	ORA RICONSEGNA MEZZO

(timbro e visto dell' Autorità Marittima)

Pag. ____ di pag. ____

**TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A
LOCAZIONE/NOLEGGIO/APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE**

_____ Denominazione identificativa della Società _____	
N. __ L/N/SUB (n. del natante e tipologia di attività esercitata)	
PERSONE TRASPORTABILI – N. MAX (COMPRESO L'EQUIPAGGIO)	
CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTICELLO	

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

DI TRAINO GALLEGGIANTI GONFIABILI / SCI NAUTICO / PARACADUTISMO ASCENSIONALE /
ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA / FLYBOARD / JETLEV FLYER / SNORKELING TRAINATO E
SUBWING / PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI "SEA SCOOTER"

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI PORTICELLO

E, p.c. Comune di _____
Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
Prov. _____ e residente a _____ in Via _____
nr. _____ C.F. _____ in qualità di titolare /
legale rappresentante della Ditta / Società _____ P. Iva _____
con sede a _____ Prov. _____ in Via _____
nr. _____ PEC _____ e-mail _____ iscritta
presso la C.C.I.A.A. di _____ al registro delle imprese n. _____
al Repertorio Economico Amministrativo n. _____ per l'esercizio dell'attività di ⁽¹⁾:

- ☐ traino di galleggianti gonfiabili "banana boat", giochi d'acqua e piccoli gommini
- ☐ tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, body-board)
- ☐ sci nautico
- ☐ paracadutismo ascensionale
- ☐ acquascooter o moto d'acqua
- ☐ flyboard
- ☐ jetlev flyer
- ☐ snorkeling trainato altresì denominato ray-board, sea-fly, sub-wing, surfer-board;
- ☐ propulsori acquatici subacquei (sea scooter)

(1) contrassegnare la/e voci di interesse

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l'esercizio di attività di ⁽²⁾

con le modalità previste dal "Regolamento sulla disciplina del Diporto Nautico nelle acque del Circondario Marittimo di Porticello" approvato con Ordinanza n° _____ emanata in data _____ dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

(2) indicare una o più delle attività esercitate

Tipo di natante (numero progressivo: _____):

☐ A MOTORE (F/B – E/B – E/F/B)

(barrare le voci di interesse)

☐ (tavole/acquascooter o moto d'acqua/flyboard/ jetlev flyer, seascooter, _____)

(barrare le voci di interesse)

Marca _____ Modello _____ Anno di Costruzione _____ Materiale di
Costruzione _____ Categoria CE _____ Codice HIN _____ lunghezza
f.t. Mt. _____ larghezza Mt _____ tipo e modello di motore installato
_____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max di persone
trasportabili _____ Cert. Ass. R.C. _____ Polizza n. _____ copertura dal
_____ al _____;

Tipo di natante (numero progressivo: _____):

☐ A MOTORE (F/B – E/B – E/F/B)

(barrare le voci di interesse)

☐ (tavole/acquascooter o moto d'acqua/flyboard/ jetlev flyer, seascooter, _____)

(barrare le voci di interesse)

Marca _____ Modello _____ Anno di Costruzione _____ Materiale di
Costruzione _____ Categoria CE _____ Codice HIN _____ lunghezza
f.t. Mt. _____ larghezza Mt _____ tipo e modello di motore installato
_____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max di persone
trasportabili _____ Cert. Ass. R.C. _____ Polizza n. _____ copertura dal
_____ al _____;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati riguardo le attività di traino (*sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino galleggianti gonfiabili, snorkeling trainato, ecc.*) verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ in possesso della
seguinte _____ abilitazione al comando per unità da diporto
_____ ;
2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ in possesso della
seguinte _____ abilitazione al comando per unità da diporto
_____ ;

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____ in località
_____ nel tratto di costa compreso tra _____

DICHIARO ALTRESI'

- f) che tutti i dati indicati sono **veritieri** e corrispondono all'eventuale documentazione ufficiale esistente;
- g) di essere in possesso di tutte le altre **autorizzazioni**, nulla-osta e simili previsti per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- h) di **rispettare** tutte le **prescrizioni** previste dalla normativa vigente, incluse quelle stabilite dalla presente ordinanza, per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- i) di essere consapevole che, oltre alle **sanzioni** previste, in caso di **accertata carenza** delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di **grave o ripetuta inosservanza** delle disposizioni sopra menzionate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di **vietare** la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente dichiarazione;
- j) di impegnarmi a comunicare a codesta Autorità Marittima ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella presente segnalazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica.

Allego alla presente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000);
3. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima;
4. copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità dell'unità provvista di marcatura CE;
5. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
6. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità;
7. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta che conduce l'unità (*solo per l'attività di noleggior*);
8. immagine fotografica a colori di ogni mezzo navale elencato.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, attesto che la sottoscrizione di cui sopra, è stata apposta alla presenza del sottoscritto, in data _____ alle ore _____

TIMBRO E FIRMA

